

REGOLAMENTO

SULLE SPONSORIZZAZIONI ED ALTRE FORME DI PARTENARIATO

Art. 1

Oggetto e Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione di progetti ed attività gestite dall'Isola di Pantelleria, in attuazione delle disposizioni dell'art. 43 della L. 449/1997, dell'art. 119 del D Lgs. 267/2000, dell'art. 120 del D.Lgs 42/2004 e del D. Lgs. 36/2023.

2. Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività del Comune di Pantelleria ed è finalizzato:

- a) a favorire la tutela e la valorizzazione dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, compresi quelli di interesse storico, artistico, archeologico e culturale;
- b) l'ottenimento di proventi di entrata o risparmi di spesa nel perseguimento del pubblico interesse con particolare attenzione per la gestione di impianti sportivi o loro attrezzature e la realizzazione di eventi.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro, a fornire beni o servizi, ad effettuare lavori a favore dell'altra parte e/o a finanziare, anche mediante accollo, le obbligazioni di pagamento dei corrispettivi d'appalto dovuti dal Comune di Pantelleria (sponsee) il quale le garantisce, nell'ambito di propri eventi, iniziative, progetti e lavori, la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi, il nome, il marchio, l'immagine, l'attività, prodotti o servizi simili, ovvero di distribuire prodotti o servizi a titolo promozionale, nei modi previsti dal contratto fungendo da mezzo di comunicazione per formare o accrescere la notorietà dello sponsor;
- b) per "sponsorizzatore" o "sponsor": il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, stipula il contratto di sponsorizzazione;
- c) per "sponsorizzato" o "sponsee": il soggetto che rende la prestazione di mezzi consistente nel mettere a disposizione la possibilità di pubblicizzare i segni distintivi dello sponsor nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti; l'obbligazione dello sponsee costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione dell'evento, iniziativa o progetto dedotto nel contratto, indipendentemente dall'effettivo ritorno di immagine;
- d) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto atto alla veicolazione di informazioni, messo a disposizione dello sponsor;
- e) per "sponsorizzazione tecnica" si intende una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a spese dello sponsor delle prestazioni richieste (lavori, servizi e forniture sia se non strumentali o strumentali ai lavori e/o all'evento);
- f) per "sponsorizzazione pura" si intende una forma di partenariato in cui lo sponsor si impegna unicamente a finanziare, anche mediante accollo, le obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione o a garantire servizi dallo stesso prestati senza alcun corrispettivo
- g) per sponsorizzazione mista si intende un tipo di sponsorizzazione ottenuta dalla combinazione di quelle di cui al punto e) ed f).

Art. 3

Tipologie di iniziativa delle sponsorizzazioni

1. Le iniziative di sponsorizzazione possono essere proposte dai Responsabili di Settore, nell'ambito della propria competenza, e nel rispetto degli obiettivi di tutela e valorizzazione dei beni mobili e immobili del Comune di Pantelleria e/o per eventi, manifestazioni, progetti di sviluppo, ecc. Ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 42/2006 e ss.mm.ii. se la sponsorizzazione riguarda beni mobili o immobili di interesse artistico, storico, archeologico, culturale è necessario che vi sia una preventiva verifica della compatibilità delle iniziative di intervento e della sponsorizzazione con le esigenze della tutela e valorizzazione del bene da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per zona. Le proposte di sponsorizzazione saranno comunicate all'Amministrazione Comunale ed al proprio consigliere delegato per opportuna conoscenza.
2. Le iniziative di sponsorizzazione possono essere proposte spontaneamente al Comune di Pantelleria da soggetti terzi potenziali sponsor.
3. Le iniziative di sponsorizzazione da offrire ai potenziali sponsor possono essere inserite nella programmazione triennale dei lavori pubblici e/o nella programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo superiore ai € 40.000,00. In tal caso saranno assegnate ai Dirigenti nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 4

Diritto di rifiuto, esclusioni oggettive e soggettive

1. Sono escluse, le sponsorizzazioni aventi per oggetto:
 - a) propaganda di natura politica, sindacale, religiosa o filosofica;
 - b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche, scommesse;
 - c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia.
2. Non verranno prese in considerazione le offerte di sponsorizzazione con le seguenti caratteristiche:
 - a) se possa derivare un conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella dello sponsor;
 - b) se si ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine od alle proprie iniziative;
 - c) se si reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse;
3. Non si potranno sottoscrivere contratti di sponsorizzazione con sponsor che, a seguito di controlli, verseranno in almeno uno dei casi previsti dall'art. 94 del d.lgs 36/2023;

Art. 5

Sponsorizzazione di interventi di restauro e manutenzione su beni sottoposti a tutela artistica, architettonica e culturale

- 1.** Ai contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto interventi di restauro e manutenzione di beni immobili, mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., si applicano, le disposizioni di cui all'art. 134 del d.lgs. 36/2023 oltre alle norme previste nel presente regolamento;
- 2.** Nel caso in cui l'individuazione dell'esecutore dei lavori sia rimessa allo sponsor, il soggetto indicato dovrà essere un soggetto qualificato relativamente alla tipologia dell'intervento;
- 3.** Qualora le imprese esecutrici rivestano la qualità di sponsor del Comune di Pantelleria attraverso la realizzazione diretta di interventi di restauro e manutenzione, non potranno in nessun caso cedere ad altri soggetti il diritto di utilizzare lo spazio pubblicitario oggetto del contratto. La stazione appaltante non dovrà applicare le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti di pubblici lavori, servizi o forniture, ad eccezione delle disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.
- 4.** In caso di sponsorizzazione tecnica ai sensi dell'art. 134 c.2 del d.lgs. 36/2023 la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, alla direzione ed all'esecuzione delle opere e/o forniture ed alla direzione dei lavori e del collaudo degli stessi. Il Comune di Pantelleria svolgerà un'attività di sorveglianza al fine di garantire il rispetto della normativa di settore.
- 5.** I contratti di sponsorizzazione inerenti beni culturali sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere i nulla osta o gli atti di assenso normativamente richiesti, per assicurare che l'esposizione pubblicitaria sia effettuata in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene.

Art. 6

Scelta dello sponsor su iniziativa del Comune di Pantelleria

1. L'affidamento dei contratti di sponsorizzazione di importo inferiore ai € 40.000,00 deve seguire i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità secondo le modalità di cui all'art. 7;
2. Ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 36/2023 l'affidamento di contratti di sponsorizzazione pura di lavori, servizi e forniture per importi superiori a quarantamila euro, è soggetta esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet del Comune di Pantelleria per trenta giorni, di un apposito avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi. Restano fermi i motivi di esclusione degli operatori di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023;
3. In caso di sponsorizzazione tecnica ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 36/2023 il Comune di Pantelleria dovrà verificare il possesso dei requisiti degli esecutori nel rispetto e nei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione della qualificazione dei progettisti e degli esecutori;
4. L'avviso è pubblicato all'albo pretorio e sul sito WEB del Comune di Pantelleria per trenta giorni e deve indicare almeno:
 - l'oggetto della sponsorizzazione;
 - i corrispettivi minimi offerti dallo sponsee in termini di ritorno d'immagine per lo sponsor
 - le eventuali prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o delle forniture ed alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi;
 - i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva;
 - le modalità ed il termine per la presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a 15 giorni;
 - i criteri di valutazione delle offerte;
 - l'eventuale importo minimo, a base della procedura selettiva, richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione;
 - l'eventuale diritto di prelazione a norma del successivo art. 8;
 - l'ufficio procedente ed il responsabile del procedimento.
5. Scaduto il termine fissato nell'avviso, si procede alla valutazione delle offerte pervenute nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso medesimo.
6. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve contenere, fra l'altro:
 - le dichiarazioni richieste dall'avviso;
 - l'accettazione incondizionata di quanto previsto nell'avviso e nel presente regolamento;
 - l'impegno ad assumere tutte le responsabilità ed a farsi carico degli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario, alle relative autorizzazioni, al pagamento di eventuali tributi o canoni.
 - l'autocertificazione in cui si attesta di non trovarsi in uno dei casi di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023.

Art. 7

Elenco degli sponsor per eventi di importo inferiore ai € 40.000,00

1. Al fine di consentire una maggiore trasparenza ed imparzialità è prevista la costituzione di un elenco di sponsor a cui proporre iniziative di sponsorizzazioni di importi inferiori a € 40.000,00.

L'iscrizione all'elenco avverrà dietro presentazione di un'istanza da parte di un potenziale sponsor, da inoltrare alla pec del Comune di Pantelleria, nella quale si dichiara la disponibilità a valutare eventuali richieste di sponsor proposte dall'Ente. Nell'istanza inoltre dovrà essere dichiarato di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023.

2. In caso di più adesioni ad un'iniziativa di sponsor verrà eseguita una selezione comparativa sulla base della presentazione dell'offerta con i criteri individuati nella proposta di sponsorizzazione entro dieci giorni dal ricevimento delle offerte;
3. Qualora non vi fossero adesioni tra gli sponsor dell'elenco o nelle more della sua costituzione, verrà pubblicato sul sito web del Comune di Pantelleria per 30 giorni una scheda dell'intervento da finanziare e il Comune di Pantelleria provvederà a sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione con l'operatore aderente, fermo restando i controlli da eseguirsi ai sensi dell'art. 94 del d.lgs. 36/2023;
4. Restano fermi i principi secondo cui in caso di sponsorizzazione tecnica le proposte del Comune di Pantelleria contengano opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o delle forniture ed alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.
6. Per sponsorizzazioni riguardanti beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2006 e ss.mm.ii. si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 8

Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor

1. Nel caso in cui ci sia una proposta spontanea di sponsorizzazione il Dirigente competente valuterà preventivamente l'ammissibilità della stessa e la convenienza per l'interesse pubblico;
2. L'acquisizione di una proposta di sponsorizzazione non è vincolante per il Comune di Pantelleria e nel caso in cui non sarà ritenuta ammissibile verrà comunicato per iscritto al proponente;
3. Nel caso in cui la proposta di sponsorizzazione ritenuta d'interesse risulti lacunosa, il Dirigente potrà chiedere entro il termine di 15 giorni chiarimenti e/o integrazioni delle offerte;

4. In caso di analisi positiva della proposta di sponsorizzazione essa verrà comunicata al Sindaco ed alla Giunta; successivamente il Dirigente proponente avvierà la procedura di cui all'art. 134 del d.lgs. 36/2023e ad inserire nell'avviso il c.d. diritto di prelazione consistente nella possibilità data al promotore dell'iniziativa dello sponsor, nel caso in cui aderiscano all'avviso altri soggetti, di adeguare la propria offerta entro il termine di quindici giorni a quella che il Comune di Pantelleria abbia giudicato più conveniente tra quelle pervenute;

5. Sarà dichiarato aggiudicatario del contratto di sponsor il promotore dell'iniziativa di sponsorizzazione nel caso in cui sia stato l'unico ad aderire all'avviso o abbia adeguato la proposta a quella che il Comune di Pantelleria abbia giudicato più conveniente nel caso di più partecipanti all'avviso. Qualora non dovesse pervenire l'offerta adeguata entro il termine di cui al precedente comma sarà dichiarato aggiudicatario il soggetto che ha presentato la proposta di sponsor migliore;

6. Se oggetto della proposta spontanea di sponsorizzazione riguarda beni mobili o immobili di interesse artistico, storico, archeologico, culturale è necessario il rispetto delle specifiche di cui all'art.5

Art. 9

Affidamento diretto

1. Si può procedere all'affidamento diretto di contratti di sponsorizzazione nei seguenti casi:

- a) in caso sia stata esperita infruttuosamente la procedura selettiva;
- b) in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui la particolare natura e caratteristiche dell'evento o iniziativa oggetto di sponsorizzazione limitino la trattativa ad un unico determinato soggetto;
- c) nel caso di sponsorizzazioni il cui valore sia inferiore ad € 40.000,00 (IVA esclusa) nei casi di cui all'art. 7;

2. In ogni caso, l'affidamento diretto avviene previa valutazione di congruità e di rispondenza alle esigenze di interesse pubblico e previa acquisizione di pareri della soprintendenza, se si tratta di beni tutelati di cui al d.lgs. 42/2004 da parte del dirigente procedente.

Art. 10

Corrispettivo delle sponsorizzazioni

1. I contratti di sponsorizzazione nei quali il Comune di Pantelleria è parte possono prevedere, a titolo di corrispettivo dovuto dallo sponsor:

- a) somme di denaro;
- b) forniture di beni, servizi o lavori, acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor;
- c) accollo del pagamento delle obbligazioni verso i terzi che svolgono le attività sponsorizzate;

2. In caso di operazioni permutative, si assume quale controvalore monetario del contratto il valore di mercato della fornitura dei beni, dei servizi o dei lavori, effettuati dallo sponsor.

Art. 11

Modalità di esecuzione della prestazione dello sponsor

1. Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito da una somma di denaro, il pagamento avviene, di norma, almeno nella misura del 30% al momento della sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione e nella misura restante entro i 15 giorni successivi alla conclusione dell'iniziativa correlata;
2. Qualora la sponsorizzazione preveda l'accollo del pagamento delle obbligazioni verso i terzi affidatari dei lavori, servizi e/o forniture il versamento ai terzi dovrà avvenire entro trenta giorni dalla redazione e trasmissione allo sponsor del SAL redatto ai sensi del D.Lgs. 36/2023;
3. Per sponsorizzazioni superiori ad € 40.000,00, lo sponsor deve prestare apposita garanzia fideiussoria per il pagamento del corrispettivo, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, contenente le clausole di cui all'art. 117 del d.lgs. 36/2023

Art. 12

Prestazione dello sponsee

1. I contenuti della prestazione dello sponsee saranno adeguati all'oggetto della sponsorizzazione al fine di creare un proficuo collegamento tra l'immagine aziendale e l'evento e saranno individuati in linee generali nella predisposizione dell'avviso di cui all'art. 5. Una volta individuato lo sponsor, le prestazioni dello sponsee possono essere oggetto di modifica in collaborazione con la controparte, in un normale rapporto negoziale, al fine di addivenire alla sottoscrizione del contratto definitivo, nel rispetto degli interessi pubblici da perseguire e senza snaturare quanto previsto nell'avviso. Le prestazioni dello sponsee possono consistere nella distribuzione di depliant, materiale pubblicitario, compresenza del logo dello sponsor con quello del Comune di Pantelleria sul sito WEB, etc oltre ad altre iniziative più dirette ed incisive consistenti nell'associare lo sponsor alla comunicazione istituzionale dell'iniziativa, consentire allo sponsor di attuare forme di comunicazione distintiva, accesso ai media, concessione gratuita di spazi per la realizzazione di eventi, presenza del logo dello sponsor su biglietti d'ingresso ed altri strumenti di volta in volta individuati sulla base dell'oggetto dell'attività di sponsorizzazione;
2. Ai sensi dell'art. 120 c.2 del codice sui beni culturali le prestazioni dello sponsee devono essere compatibili con il carattere storico artistico, l'aspetto e il decoro del bene da tutelare e/o valorizzare da stabilirsi all'interno del contratto di sponsorizzazione.
3. Per quanto riguarda la messa a disposizione di manifesti e cartelli pubblicitari, occorre tenere presenti le disposizioni in materia urbanistica, codice della strada e dei regolamenti comunali esistenti.
4. Se la prestazione dello sponsee attiene all'utilizzazione a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti all'esecuzione di interventi di conservazione, nel caso di beni tutelati ai sensi del d.lgs 42/2004, le coperture non devono superare il termine dei lavori ed il loro progetto grafico deve essere sottoposto al parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente in ordine alla salvaguardia della dignità storico artistica degli immobili e alla massima fruibilità del bene.

Art. 13

Contenuti minimi del contratto di sponsorizzazione

1. La sponsorizzazione viene regolata da apposito contratto nel quale, in particolare, sono almeno definiti:

- a) l'oggetto del contratto;
- b) gli obblighi delle parti;
- c) i corrispettivi della sponsorizzazione;
- d) la durata del contratto;
- e) i controlli sull'attività dello sponsor;
- f) la facoltà di recesso da parte del Comune di Pantelleria;
- g) la risoluzione del contratto per inadempimento;
- h) la competenza del foro in caso di controversie;
- i) la disciplina delle spese contrattuali.

2. Nel contratto deve essere prevista la facoltà del Comune di Pantelleria di recedere prima della scadenza, previa tempestiva e formale comunicazione allo sponsor. Deve essere inoltre prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui lo sponsor rechi danno all'immagine del Comune di Pantelleria, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Art. 14

Sponsorizzazioni accessorie a contratti d'appalto

1. Il Comune di Pantelleria può prevedere, nell'ambito di procedure per l'aggiudicazione di appalti di lavori, servizi o forniture, clausole inerenti sponsorizzazioni come prestazioni accessorie al contratto principale.

2. In tal caso la valutazione della sponsorizzazione deve costituire elemento con peso meramente marginale rispetto alla valutazione complessiva dell'offerta.

Art. 15

Aspetti contabili e fiscali

1. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione sono previsti in bilancio e nel P.E.G. ad inizio anno, o durante l'anno con variazione, nel rispetto dell'ordinamento finanziario e contabile. I corrispettivi costituiti da proventi di entrata sono contabilizzati tra le entrate; i corrispettivi costituiti da risparmi di spesa sono comunque contabilizzati a bilancio in entrata ed in spesa per pari importo, al fine di assicurare il rispetto del principio di integrità del bilancio e la normativa fiscale.
2. Le singole fattispecie di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale applicabile.
3. Il contratto di sponsorizzazione non esonera lo sponsor dall'obbligo di pagamento degli eventuali tributi e/o canoni inerenti le fattispecie poste in essere né è sostitutivo di tale obbligo.

Art. 16

Controlli

1. L'ufficio procedente impartisce le prescrizioni opportune in ordine all'esecuzione del contratto di sponsorizzazione e vigila sul suo adempimento.

Art. 17

Partenariato pubblico privato per i beni culturali

1. Ai sensi dell'art. 134 del d.lgs 36/2023, ai fini della fruizione del patrimonio culturale e della ricerca scientifica applicata alla tutela, sono consentite forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione, la valorizzazione di beni culturali immobili. Sono ammesse forme speciali di partenariato anche per le attività di conservazione, di studio, di divulgazione di catalogazione, di scavo archeologico.

2. La scelta del soggetto partner può avvenire mediante procedure semplificate analoghe a quelle previste per la sponsorizzazione.

3. La forma contrattuale che regola il partenariato è la convenzione. Esso viene elaborata sentita la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente.

4. Lo schema di convenzione, viene sottoposto dal dirigente proponente al Sindaco di Pantelleria che lo approverà con proprio atto deliberativo.

